



Ministero dell'Istruzione e del Merito

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO

Via San Clemente, 9 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel.: 081931189 C.F.: 80026570657 Cod. Mecc.: SAE090001

sito web: www.primonocerasup.edu.it e-mail: sae090001@istruzione.it sae090001@pec.istruzione.it

CRITERI DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Per la scuola primaria la valutazione terrà conto del decreto legislativo n. 62/2017 e dell' Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 che è seguita alla legge 150 del 2024.

“Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente. Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).”

Per quanto concerne la descrizione dei livelli si rimanda all'allegato A della suddetta O.M. che sarà adottato per quest'anno scolastico. Per adeguamenti si rimanda all'anno scolastico 2025 – 2026.

Per quanto inerisce gli Obiettivi di Apprendimento, il Collegio non ritiene necessario aggiungerli sulla scheda di valutazione.

Per la valutazione degli persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Si ricorda che gli alunni della scuola primaria, come da disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 62/2017, sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti titolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere gli alunni alla classe successiva** solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Per questi casi, è opportuno un confronto preliminare con i genitori. Analoghi momenti

di confronto avverranno con i genitori degli alunni che presentano situazioni valutative in cui le competenze risultano non sufficienti.

Saranno particolarmente attenzionate le situazioni di frequenza discontinua e/o saltuaria, con particolare riferimento a periodi superiori al 25% del monte ore annuo, non considerando le assenze giustificate.

La certificazione delle competenze, di cui al Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017; analogo giudizio sintetico è previsto per la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica e delle attività alternative all'IRC, come confermato dall'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025.